



Decisione del 29 maggio 2012

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. **A. S.P.A.**, I-Roma
2. **B. S.P.A.**, I-Roma
3. **C. S.P.A.**, I-Roma

tutte rappresentate dall'avv. Rossano Pinna

Reclamanti

contro

1. **MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**
2. **D.**, rappresentato dall'avv. Michele Rusca,
3. **E.**, rappresentato dall'avv. Diego Della Casa,
4. **F.**, rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

Controparti

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP)

Fatti:

- A.** Con sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha statuito sulla causa che opponeva il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a G., D., H., E., I., J., e F., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, dichiarando, tra l'altro, irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale le pretese di parte civile presentate da A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A (sentenza SK.2009.10).

- B.** Il MPC e le tre società di cui sopra hanno interposto ricorso al Tribunale federale contro la suddetta sentenza, gravami sfociati in due sentenze del 25 ottobre 2011: una che ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale del MPC, annullando la decisione impugnata con riguardo al proscioglimento di E., D., e F. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa al TPF per nuova decisione sui punti annullati (sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010); l'altra che ha respinto il ricorso presentato da A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A (sentenza del Tribunale federale 6B_732/2010).

- C.** Il 16 dicembre 2011 A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A. hanno presentato alla Corte penale del TPF un'istanza di ammissione al procedimento su rinvio riguardante le imputazioni residue a carico di E., D., e F., la quale è stata respinta con ordinanza del 3 aprile 2012.

- D.** A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A. hanno interposto reclamo contro quest'ultima ordinanza dinanzi alla Corte dei reclami del TPF, postulando, da una parte, la concessione dell'effetto sospensivo, con sospensione del procedimento SK.2011.26 sino ad evasione del reclamo, dall'altra, l'annullamento della decisione impugnata, con il loro riconoscimento di parte al procedimento SK.2012.11 (recte: SK.2011.26).

- E.** Con osservazioni del 26 aprile 2012 D. ha comunicato di non opporsi alle richieste delle reclamanti. Mediante scritti del 7 maggio 2012 il MPC e E. hanno postulato l'accoglimento del gravame. In data 2 maggio 2012 la Corte penale del TPF ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio della Corte. F. è rimasto silente.

- F.** Con scritto del 24 maggio 2012 le ricorrenti hanno dichiarato rinunciare a replicare.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i casi in cui il CPP dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il TPF.

1.2 Il TPF, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.3 Secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo può essere interposto contro i decreti, le ordinanze nonché gli atti procedurali dei tribunali di prima istanza; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Sono legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione mediante la quale è stata negata alle reclamanti la qualità di accusatrici private, il gravame, interposto tempestivamente, è ricevibile (v. sentenza del Tribunale federale 1B_634/2011 del 13 gennaio 2012, consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 1.6).

1.4 La Corte dei reclami penali dispone di pieno potere cognitivo e il reclamo viene esaminato sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (FF 2006 1214 in fine; JEREMY STEPHENSON/GILBERT THIRIET, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 393 CPP; ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 39 ad art. 393 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1512).

2. Nel loro gravame le reclamanti sostengono che la Corte penale del TPF ha loro negato a torto la qualità di accusatrici private nell'ambito della procedura su rinvio SK.2011.26. A loro dire, il perimetro relativo alle competenze della Corte penale stabilito dalla sentenza di rinvio 6B_735/2010 riguarderebbe esclusivamente episodi in cui esse sarebbero state direttamente danneggiate dalla commissione del reato patrimoniale a monte dell'accusa di riciclaggio, circostanza che le avrebbe legittimate a costituirsi parti civili di fronte alla Corte penale. Ne conseguirebbe che, dal profilo materiale, sussisterebbe una stretta connessione tra i fatti oggetto della decisione di rinvio e la loro posizione giuri-

dica. Tale circostanza assumerebbe una particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza pubblicata in DTF 135 III 334 in base alla quale, con l'accordo delle parti, sarebbe stata ammessa la congiunzione della procedura oggetto del rinvio con una procedura ad essa estranea. Stante l'accordo delle parti e non sussistendo nella fattispecie fattori di estraneità, l'ordinanza impugnata, oltre a violare l'art. 61 LTF, sarebbe contraria alla predetta giurisprudenza. Infine, non sostanziando l'estensione delle competenze ad essa ascritte dalla sentenza di rinvio del Tribunale federale 6B_735/2010, la Corte penale del TPF sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di motivazione, segnatamente non confrontandosi con l'esito della procedura in Italia relativo al crimine a monte del riciclaggio oggetto del procedimento in Svizzera.

- 2.1** Giusta l'art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Nell'ambito di un rinvio all'istanza precedente, il potere di cognizione del giudice di rinvio è limitato dalle motivazioni contenute nella sentenza di rinvio, nel senso che non può scostarsi da quanto deciso in modo definitivo dal Tribunale federale, come neppure dalle constatazioni fattuali che non sono state impuginate. Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio; essi non possono tuttavia né essere estesi né fondati su un nuovo fondamento giuridico (DTF 131 III 91 consid. 5.2, con rinvii, giurisprudenza confermata nella sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2).

Nella fattispecie, il Tribunale federale si è chiaramente espresso sia sul ricorso interposto dal MPC che su quello presentato dalle qui reclamanti (v. supra lett. B). Con la sua sentenza 6B_732/2010, l'Alta Corte ha tutelato la decisione della Corte penale che ha negato la qualità di accusatrici private alle reclamanti nell'ambito della procedura SK.2009.10, essendo le loro domande di risarcimento già pendenti presso il tribunale italiano che si occupava dei reati patrimoniali pregressi al presunto riciclaggio perseguito in Svizzera. Come rettamente rilevato nell'ordinanza impugnata, nell'ambito di un rinvio la Corte penale del TPF non può pronunciarsi su aspetti che esulano dalle indicazioni date dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, pena la violazione dell'art. 61 LTF. A quanto precede nulla muta il fatto che il tribunale italiano competente, con sentenza del 20 settembre 2011, abbia accertato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati segnatamente a D. E., non pronunciandosi sulle pretese formulate dalle reclamanti in quella sede. Questo "fatto nuovo", così definito dalle reclamanti, andava semmai presentato al Tribunale federale prima che quest'ultimo statuisse con sentenza 6B_732/2010 oppure seguendo la via della revisione giusta gli art. 121 e segg. LTF, ciò che non è stato il caso. In definitiva, la censura delle reclamanti va respinta.

- 2.2** Per quanto concerne il contenuto della DTF 135 III 334, le reclamanti omettono di considerare che nella fattispecie, a differenza di quanto previsto in detta

giurisprudenza, dove la procedura estranea che si è congiunta alla procedura di rinvio non aveva fatto l'oggetto di nessuna decisione del Tribunale federale, esiste una sentenza dell'Alta Corte che si è chiaramente ed inequivocabilmente espressa sulla posizione e sulle richieste di risarcimento delle reclamanti in rapporto ai fatti oggetto della procedura SK.2009.10 prima e SK.2011.26 poi, sentenza che la Corte penale del TPF deve rispettare, indipendentemente dall'opinione delle altre parti alla procedura SK.2011.26.

- 2.3** Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

In concreto, essendo la motivazione a fondamento dell'ordinanza impugnata, basata sull'art. 61 LTF, di per sé sufficiente per respingere l'istanza formulata dalle reclamanti, il fatto che la Corte penale del TPF non si sia confrontata con le risultanze del procedimento italiano relativo ai reati progressi ai presunti atti di riciclaggio perseguiti in Svizzera risulta influente sull'esito della procedura. Le censure in questo ambito vanno anch'esse disattese.

- 3.** In conclusione, il reclamo deve essere respinto.
- 4.** Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
- 5.** Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'500.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico delle reclamanti. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 30 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rossano Pinna,
- Tribunale penale federale,
- Ministero pubblico della Confederazione,
- Avv. Michele Rusca,
- Avv. Diego Della Casa,
- Avv. Mario Postizzi,

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.